Prot. n. 59862/01.16.00.40

OGGETTO: Approvazione della disciplina del regolamento per la valutazione della rilevanza locale di un evento di Protezione Civile e l'accesso da parte dei Comuni della Provincia al fondo di cui all'art.23 della L.R.T. 67/2003: "Contributo annuale alle province"

Presidente: Antonio Perferi

Segretario Generale: Gabriele Chianucci

Dei componenti

1) CECCARELLI Vincenzo
2) ACCIAI Gian Maria
3) ALPINI Giuseppe
4) ALBANESE Alessandra
5) BERBEGLIA Luca
6) BIANCONI Maurizio
7) BIZZARRI Mario
8) LACHI Massimiliano
9) CANTELLI Mauro
10) CHERICI Paolo
11) DINDALINI Gilberto
12) FALTONI Marino
13) FERROTTI Leonora
14) GIARDINI Rino
15) GORETTI Italo
16) MALENTACCHI Giorgio
17) MANCINI Stefania
18) MARCELLI Claudio
19) MARZI Riccardo
20) MASSAI Claudia
21) MAZZONI Vittorio
22) MEOZZI Mirco
23) PERFERI Antonio
24) POMPILI Leopoldo
25) RENZI Giorgio
26) ROSSI Pier Luigi
27) ROSSI Roberto
28) RUSCELLI Francesco
29) SACCHINI Luigi
30) TANTI Lucia
31) ZUCCHINI Pietro

Sono assenti: Albanese-Berbeglia-Bianconi-Dindalini-Goretti-Marzi- Massai-Mazzoni e Meozzi.

Relatore: presidente della Provincia Vincenzo Ceccarelli

Servizio: Protezione Civile Riscontro di bilancio: NO

Allegati: SI Immediatamente eseguibile: NO

Uffici interessati: PC - AG

VISTA la L.R. del 29 dicembre 2003 n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”, con il quale si prevedono, in caso di eventi regionali e locali di protezione civile, interventi finanziari per la gestione delle attività di soccorso;

PRESO ATTO che il predetto articolo prevede varie possibilità d'intervento finanziario, ivi inclusa quella di assegnare alle Province toscane una dotazione annuale da utilizzare in caso di evento di rilevanza locale;

RICORDATO che la suddetta legge regionale rinvia all'approvazione di apposito regolamento per la definizione della tipologia di spese per le quali sono ammessi gli interventi finanziari e la relativa procedura;

VISTO il regolamento di attuazione della medesima approvato con DPGR del 19 maggio 2008, n. 24/R che all'art. 10 prevede l'istituzione di un fondo denominato “Contributo annuale alle Province”;

VISTI gli artt. 9 e 10 del predetto regolamento che prevedono l'obbligo per le Province di disciplinare la modalità di valutazione della rilevanza locale di un evento di protezione civile e le modalità di utilizzazione del contributo annuale alle Province;

VISTI la Delibera GR n. 627 del 4 agosto 2008 e il Decreto Dirigenziale n. 4772 del 17 ottobre 2008, con i quali si forniscono le linee guida per la valutazione di un evento di protezione civile e la gestione del contributo annuale alle province;

RICHIAMATA la Delibera GP n. 772 del 22 dicembre 2008 “Approvazione provvisoria della disciplina del regolamento per la valutazione della rilevanza locale di un evento di Protezione Civile e l'accesso da parte dei Comuni della Provincia al fondo di cui all'art.23 della L.R.T. 67/2003: Contributo annuale alle province”;

CONSIDERATO che la Regione Toscana con comunicazione del 26 gennaio 2009 , prot. n. A00GRT/20360/P150, a seguito dell'istruttoria eseguita, ha espresso parere favorevole riguardo al regolamento di cui sopra, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del Regolamento Regionale approvato con DPGR n. 69/R/2004;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell’Ufficio proponente, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 171 del 21.05.1997;

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare competente, riunitasi in data 27/02/2009;

DATO ATTO che durante l'illustrazione dell'argomento da parte del presidente della Provincia è uscita dall'aula la consigliera Albanese;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
con voti favorevoli n. 22 su n. 22 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

DI APPROVARE la disciplina del regolamento per la valutazione della rilevanza locale di un evento di Protezione Civile e l'accesso da parte dei Comuni della Provincia al fondo di cui all'art.23 della L.R.T. 67/2003: "Contributo annuale alle province", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE la presente ai compententi uffici della Regione Toscana;

DI REVOCARE conseguentemente ogni diverso e precedente atto in contrasto o superato dal presente Regolamento;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Riccardo Buffoni, Dirigente del Servizio Protezione Civile.

Allegato alla Delibera C.P. n. 23 del 05/03/2009

Regolamento per la valutazione della rilevanza locale di un evento di Protezione Civile e l'accesso da parte dei Comuni e della Provincia al fondo di cui all'art. 23 della L.R.T. 67/2003: "Contributo annuale alle Province".

I N D I C E

Art. 1	**Istituzione e finalità**	**Pag. 1**
Art. 2	**Campo di applicazione**	**Pag. 2**
Art. 3	**Valutazione rilevanza locale**	**Pag. 2**
Art. 4	**Avvio della procedura**	**Pag. 2**
Art. 5	**Completamento della procedura**	**Pag. 3**
Art. 6	**Spese ammissibili per le attività di soccorso**	**Pag. 3**
Art. 7	**Dichiarazione rilevanza locale dell'evento**	**Pag. 5**
Art. 8	**Interventi finanziari**	**Pag. 5**
Art. 9	**Piano provinciale di protezione civile**	**Pag. 6**
Art. 10	**Entrata in vigore**	**Pag. 6**

ART. 1
ISTITUZIONE E FINALITA'

1.1 Il presente regolamento, ai sensi dell'art.9 comma 2 e art. 10 comma 3 del D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R, disciplina le procedure per la valutazione della rilevanza locale di un evento di protezione civile, di cui all'art. 6, comma 1[1] lett. a) e 2[2] della L.R. 67/2003, e l'erogazione di fondi ai Comuni, alle Forme Associate ed alla Provincia di Arezzo per la copertura delle spese, disposte dagli stessi, per interventi di soccorso in occasione dei suddetti eventi.

1.2 Per la finalità di cui al comma precedente è istituito un fondo, alimentato da assegnazioni della Regione Toscana, disposte ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L.R.T 29 dicembre 2003 n°67 e D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R.

---

1 **Art.6 c.1** Gli eventi di cui all'art.2 hanno rilevanza a) locale b) regionale c)nazionale

2 **Art.6 c.2** La rilevanza è regionale o locale in rapporto alla complessità dell'organizzazione necessaria per l'attività di soccorso e degli interventi per il superamento dell'emergenza, tenuto conto dei seguenti elementi: a) ambito territoriale e popolazione interessata b)risorse operative, tecniche, scientifiche impiegate c) entità complessiva dei danni prodotti e dei conseguenti interventi per il superamento dell'emergenza d) straordinarietà dell'evento

1.3 Il fondo, ai sensi dell art.10 del D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R, è costituito da:

una quota denominata ordinaria, erogata dalla Regione all'inizio dell'esercizio finanziario, in base alle disponibilità regionale, ripartita fra le province in proporzione al numero dei comuni;

una quota denominata straordinaria, assegnata alle singole province in base alle esigenze connesse agli eventi di rilevanza locale verificatesi nelle medesime per gli interventi di cui all'art. 4 del D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R e nei limiti delle risorse regionali disponibili.

ART. 2
CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 Gli interventi per i quali può essere attivata la linea finanziaria prevista dal presente regolamento sono elencati nell'art. 4 e 10 comma 2 del D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R , e devono essere direttamente conseguenti ad un evento di rilevanza "locale".

2.2 L'accesso al fondo potrà essere richiesto successivamente al mancato riconoscimento della rilevanza regionale dell'evento, disposta dalla Regione Toscana, e previa valutazione della rilevanza locale del medesimo.

2.3 Al fondo potranno accedere i Comuni della Provincia di Arezzo e/o le Forme Associate, come indicato nell'art. 3 D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R. Al fondo potrà accedere anche la Provincia per la copertura delle spese sostenute per assicurare il supporto ai Comuni.

ART. 3
VALUTAZIONE RILEVANZA LOCALE

3.1 La rilevanza locale dell'evento è dichiarata, nei modi e tempi previsti dal successivo articolo 7, a seguito dell'accertamento della presenza contemporanea dei seguenti presupposti:

32) sussistenza di un evento naturale o connesso con l'attività dell'uomo qualificabile come fattispecie di protezione civile;
33) applicabilità degli strumenti finanziari previsti dal Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R.

3.2 Per accertare la sussistenza di un evento qualificabile come fattispecie di protezione civile occorre verificare:

1) presenza di un accadimento (frana, allagamento, tromba d'aria, ecc.):
   - nuovo (non una criticità preesistente rispetto alla segnalazione, fatti salvi i fenomeni di aggravamento di situazioni preesistenti)

- straordinario (quindi non ricorrente)
- non ascrivibile a responsabilità di terzi

2) necessità di immediata attivazione di interventi a salvaguardia della popolazione attraverso il concorso di risorse tecniche, organizzative, operative, con esclusione di quegli accadimenti risolvibili nell'ambito delle ordinarie procedure gestionali del Comune

3.3 Per la valutazione della rilevanza locale di un evento si tiene conto dei seguenti elementi:

- sistema delle segnalazioni/monitoraggio eventi trasmessi dai comuni ai sensi delle disposizioni regionali;
- ulteriore documentazione informativa pervenuta dai comuni;
- esiti di sopralluogo tecnico effettuato dagli uffici provinciali con il supporto di personale dei comuni e/o forme associate.

ART.4
AVVIO DELLA PROCEDURA

4.1 Ai fini dell'accertamento della condizione di cui all'art. 3 comma 1, il Comune (o la Forma associata) al manifestarsi dell'evento provvede, immediatamente, a dare attuazione alle procedure di segnalazione di criticità, monitoraggio e prima verifica dei danni previste dal Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4772 del 17/10/2008.

4.2 La corretta attuazione delle procedure di cui al comma precedente costituisce il presupposto per la valutazione dell'eventuale rilevanza locale dell'evento.

ART.5
COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

5.1 Il Comune oppure la Forma Associata nei 15 giorni successivi alla comunicazione della Regione della insussistenza della rilevanza regionale dell'evento invia alla Provincia domanda di accesso al contributo annuale alle Province in cui deve essere indicata, inserendo specifico riferimento all'articolo e alla lettera, la tipologia dell'intervento, previsto negli artt..4 e 10 c.2 del D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R, a cui si riferisce la richiesta.

5.2 Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica nella quale, oltre a richiamare l'evento, i danni prodotti ed a dare conto della sua segnalazione ai sensi dell'art. 4, sono riportate le caratteristiche dell'intervento effettuato o da effettuare e relativo quadro economico. Per gli interventi da effettuare deve essere indicato il tempo di realizzazione. Ove la domanda abbia ad

oggetto lavori eseguiti in SU ai sensi dell'art.147 del DPR n.554/99, deve essere allegato anche il verbale ivi previsto.

ART.6
SPESE AMMISSIBILI PER LE ATTIVITÀ DI SOCCORSO

6.1 Le spese ammissibili a contributo si riferiscono agli interventi di soccorso di seguito indicati, elencati all'art. 4 D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R e dettagliati nei "criteri e procedure per la valutazione della rilevanza locale degli eventi" approvati con Delibera Giunta Regionale n. 627 del 4 agosto 2008:

a) messa a disposizione della popolazione evacuata di sistemazioni alloggiative temporanee (alberghi o altre strutture ricettive) per il periodo massimo di 30 giorni nonché di contributi per la loro autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R;
b) la fornitura di generi alimentari e di prima necessità nonché di altri beni e/o servizi strumentali agli interventi di soccorso di competenza degli enti locali eccedenti le dotazioni ordinarie;
c) la messa a disposizione di strutture anche provvisorie per l'esercizio delle funzioni pubbliche essenziali svolte in immobili dichiarati inagibili;
d) gli interventi volti ad assicurare il primo ripristino delle condizioni igienico sanitarie dell'abitato, con esclusione degli interventi provvisionali e di ripristino a carico dei concessionari dei servizi pubblici;
e) retribuzione ed oneri accessori delle maestranze forestali attivate a supporto delle attività di soccorso, in conformità alle disposizioni del relativo contratto di lavoro, purché attivati in conformità dell'art. 7 del DPGR n.69/2004;
f) le prestazioni straordinarie del personale dipendente impiegato nelle sale operative comunali e provinciali oltre le prime 24 ore, purchè l''attivazione e l'operatività delle sale medesime risulti dalle segnalazioni di cui all'art.9, comma 2, lett.c) del DPGR n. 69/2004 e in presenza del piano di protezione civile valutato positivamente dalla Regione ai sensi dell'art. 24 del medesimo regolamento;
g) le prestazioni straordinarie del personale tecnico dipendente del Comune ovvero, ove ne sia richiesto, il supporto tecnico della Provincia impiegato per la verifica della sussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti di evacuazione della popolazione;
h) le prestazioni straordinarie del personale dipendente delle Comunità Montane e delle altre forme associate dei Comuni impiegato nelle attività di sala operativa o di supporto tecnico di cui rispettivamente alle lettere f) e g) nell'ambito della gestione delle attività associate di protezione civile ovvero di attività di supporto ai comuni, fermi restando i presupposti relativi alle segnalazioni e alla presenza del piano intercomunale di protezione civile previsti alle medesime lettere;
i) l'esecuzione dei opere provvisionali su edifici o altri manufatti distrutti o resi pericolanti dall'evento, la cui realizzazione risulti improcrastinabile per la salvaguardia della pubblica incolumità;
j) l'esecuzione dei primi interventi di emergenza finalizzati al mantenimento della funzionalità delle opere (quali a titolo esemplificativo: argini, muri di contenimento)

poste a difesa di centri abitati, aree industriali ed edifici strategici, alla riapertura delle luci dei ponti ostruiti da materiale flottante portato dalla piena o al ripristino dei collegamenti viari con centri abitati rimasti isolati a seguito dell'evento.

La linea finanziaria può essere attivata anche per i seguenti interventi urgenti e improcrastinabili finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità da realizzarsi nell'immediato post emergenza:

- la prima stabilizzazione di dissesti funzionale ad evitare o a revocare provvedimenti di evacuazione/inagibilità di centri abitati (quindi agglomerati di abitazioni di residenza e non singoli edifici) e di edifici pubblici destinati all'esercizio di funzioni e servizi essenziali che non possono essere provvisoriamente delocalizzate. L'intervento deve essere di immediata realizzazione e completamento;
- l'immediata ricostruzione della viabilità distrutta a causa di movimenti franosi provocati dall'evento ovvero la stabilizzazione di dissesti che hanno prodotto l'adozione di provvedimenti interdettivi anche parziali della medesima, non risolvibili con interventi di carattere manutentivo della sede stradale, delle relative pertinenze e dei versanti;
- il completamento degli interventi disposti in emergenza, elencati precedentemente, inidonei ad assicurare quantomeno il preesistente livello di sicurezza e che pertanto devono essere realizzati in via urgente e improcrastinabile.

Per gli interventi sulla viabilità il carattere urgente ed improcrastinabile può considerarsi sussistente ove:

a) l'interdizione della viabilità sia totale e non vi siano alternative idonee a garantire un effettivo accesso a centri abitati, considerata la lunghezza delle medesime e le caratteristiche di percorribilità in rapporto alla tipologia di traffico della viabilità interrotta;
b) l'interdizione della viabilità sia parziale, non vi siano alternative idonee ai sensi della precedente lettera a) e la limitazione non consenta il traffico veicolare pesante in presenza di cantieri di lavoro o attività produttive ovvero l'accesso di veicoli pesanti di soccorso in presenza di qualificate condizioni di rischio localizzate nell'area servita dalla viabilità in questione.

In tutte le fattispecie di lavori pubblici elencate ulteriore elemento di valutazione della ascrivibilità alla categoria delle spese di soccorso è il tempo di realizzazione dell'intervento, che deve essere ultimato in tempi compatibili con lo svolgimento della fase di soccorso e di immediato superamento delle criticità più significative. In via generale i tempi sono considerati compatibili ove non superiori a 60 giorni.

6.2 Il contributo può essere utilizzato anche per rendere disponibili ai Comuni le risorse finanziarie per la concessione da parte di questi ultimi di contributi per il rientro nelle abitazioni di residenza di nuclei familiari evacuati in conformità alle disposizioni di cui al Titolo II del D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R.

ART.7
DICHIARAZIONE RILEVANZA LOCALE DELL'EVENTO

7.1 Entro 30 giorni dalla comunicazione della Regione della insussistenza della rilevanza regionale dell'evento il Dirigente competente valuta l'eventuale rilevanza locale dell'evento sulla base delle segnalazioni ricevute, dei sopralluoghi effettuati, delle richieste e documentazione pervenute dai Comuni.
In caso di valutazione positiva, il Dirigente dichiara la rilevanza locale con atto dirigenziale, senza ulteriori adempimenti ove l'intervento finanziario possa trovare copertura nel Fondo provinciale ordinario annuale di cui all'art. 10, comma 4, lett. a) del D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R.

In tutti gli altri casi, la dichiarazione è subordinata all'intesa con la Regione Toscana relativamente alla possibilità di:

- concessione della quota straordinaria del Fondo annuale alle Province (per gli interventi di soccorso);
- ammissione del Comune al Fondo di rotazione con o senza restituzione (per gli interventi di soccorso e ripristino dei comuni svantaggiati ovvero per gli interventi di ripristino dei comuni particolarmente svantaggiati).

Il provvedimento di dichiarazione della rilevanza locale dell'evento deve:

- dare atto della sussistenza dell'evento di protezione civile;
- definire anche in forma sintetica gli interventi per i quali sono attivabili gli strumenti finanziari di cui all'art. 6 del presente regolamento, facendo espresso e specifico riferimento all'articolo e alla lettera ove la tipologia dell'intervento è prevista;
- definire, per ciascun intervento, lo strumento finanziario attivabile, dando atto per quelli che presuppongono l'intervento regionale dell'intesa intercorsa.

ART.8
INTERVENTI FINANZIARI

8.1 I contributi per gli interventi di soccorso saranno assegnati nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 c.3 del D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R.
In caso di richieste eccedenti le disponibilità si procede all'assegnazione dei contributi rispettando i seguenti criteri di priorità fino alla concorrenza della quota disponibile:

a) Comuni particolarmente svantaggiati[3]: fino alla percentuale massima di contributo;

3 Art. 2 D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R: "Ai fini degli interventi finanziari [….] sono considerati economicamente svantaggiati i Comuni con indice di disagio superiore alla media dell'indice di disagio di tutti i Comuni Toscani, determinate ai sensi della legge regionale n° 39 del 27 settembre 2004. Nell'ambito dei comuni svantaggiati […] sono considerati particolarmente svantaggiati quelli con indice di disagio superiore al 30% della media dell'indice di disagio di tutti i Comuni Toscani

b) Comuni svantaggiati e Comuni fino a 5000 abitanti: fino al 80% del limite massimo previsto dall'art. 4 comma 3 D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R;
c) altri casi: fino al 50% del limite massimo previsto dall'art. 4 comma 3 D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R.

8.2 I contributi relativi alle spese di soccorso ammissibili saranno di regola impegnati con l'atto che dispone la rilevanza locale dell'evento.
Le liquidazioni avverranno:

- dietro presentazione dei giustificativi della spesa per gli interventi dell'art. 4 comma 1 D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R;
- con anticipazione dell'80% della somma ammessa a contributo per gli interventi di cui all'art. 4 comma 2 D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R e il saldo alla presentazione delle fatture per l'importo complessivo dell'intervento;
- ove trattasi di lavori pubblici, il saldo è subordinato anche alla presentazione del CRE/collaudo.

Il Comune dovrà sempre presentare la rendicontazione della spesa attraverso l'invio dei mandati quietanzati entro 60 giorni dalla disponibilità delle risorse. La mancata rendicontazione comporta la revoca del contributo e la restituzione di quanto liquidato dalla provincia.

ART.9
PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente regolamento costituisce allegato al Piano provinciale di protezione civile.

ART. 10
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data della sua approvazione.

Letto, approvato, sottoscritto e in originale firmato.

Il Segretario Generale
Gabriele Chianucci

Il Presidente
Antonio Perferi

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Arezzo, lì _____ _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.lgs 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì _____ _____

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 a seguito di pubblicazione all'albo pretorio.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì _____ _____

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì _____ _____